

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 1276 Stralcio I/A)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per l'economia

(BACCEI)

il 21 dicembre 2016

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.

(OMISSIS)

---O---

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

'BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio'

Composta dai deputati

Vinciullo Vincenzo, *presidente e relatore di maggioranza*; Dipasquale Emanuele, *vicepresidente*; Savona Riccardo, *vicepresidente*; Clemente Roberto Saverio, *segretario*; Alloro Mario; Cancelleri Giovanni Carlo, *relatore di minoranza*; Cimino Michele; Di Giacinto Giovanni; Di Mauro Giovanni; Formica Santi; La Rocca Claudia; Lupo Giuseppe; Panepinto Giovanni; Sammartino Luca; Turano Girolamo.

Presentata il 6 aprile 2017

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge che si pone all'attenzione dell'Aula contiene le disposizioni che la Commissione Bilancio, nel corso dei lavori conclusi il 6 aprile, ha proceduto a

stralciare dalla legge di stabilità regionale (n. 1276/A), non aventi riflessi sul bilancio regionale, di natura ordinamentale o a valere su fondi extraregionali.

Tali norme riguardano vari settori dell'ordinamento regionale, fra i quali i finanziamenti derivanti dalla programmazione comunitaria, la liquidazione della società Riscossione Sicilia, le disposizioni in materia di dirigenza pubblica regionale e il collocamento in quiescenza del personale regionale, le disposizioni relative al personale del settore della formazione professionale, l'agricoltura sociale, i piani paesaggistici territoriali, nonché ulteriori norme in materia di ambiente e territorio.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I

Art. 1.

Finanziamento per l'Irsap

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo per le finalità degli articoli 2 e 4 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 (Missione 14, Programma 1, capitolo 243301) è incrementata, per il triennio 2017-2019 dell'importo annuo di 3.900 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 13, Programma 4, capitolo 413333 per il triennio 2017-2019. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è subordinata all'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici del risultato di gestione del servizio sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016, 2017 e 2018. Qualora si accerti un risultato di gestione negativo l'autorizzazione di spesa è ripristinata, con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale, in misura pari alla residua disponibilità della Missione 13, Programma 4, capitolo 413333.

Art. 2.

Trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi

1. Presso il Fondo pensioni Sicilia è costituito il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei Consorzi Asi in liquidazione" destinato al pagamento, con oneri a carico della Regione, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell'INPS ed in misura equivalente, del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi in liquidazione e dei relativi trattamenti di reversibilità, riconosciuti con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede annualmente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per la Missione 14, Programma 1, capitolo 243301 nel limite massimo annuo di 376 migliaia di euro. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale delle attività produttive, da adottare entro il 31 gennaio di

ciascun anno, si provvede annualmente ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nella misura strettamente necessaria ad assicurare i trattamenti pensionistici previsti.”

Art. 3.

Consorzi universitari

1. La Regione siciliana promuove e sostiene l'offerta formativa universitaria decentrata ad integrazione di quella proposta negli atenei centrali, attraverso la revisione delle modalità di programmazione e finanziamento dei corsi di laurea, la ridefinizione della *governance* e dei controlli nei Consorzi universitari.

2. A tal fine le Università degli Studi trasmettono annualmente all'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale la programmazione triennale dei corsi di laurea decentrati, definendo gli obiettivi formativi sul territorio, i target occupazionali post laurea ed il potenziamento dell'attività di ricerca. Nel primo anno di attuazione la programmazione è relativa agli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

3. Il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per le attività di cui al comma 2, riconosce alle Università siciliane un contributo annuale a titolo di rimborso delle spese di trasferta del personale docente impegnato nelle sedi decentrate delle Università degli Studi della Sicilia, in capo alle quali è posto l'onere relativo alla docenza. Il contributo è commisurato, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all'otto per cento del costo standard delle attività didattiche e di ricerca così come quantificato dalla tabella 1 riportata nell'Allegato 1 del decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014 e al netto degli oneri sociali, per il numero degli studenti di riferimento, così come determinati dalla medesima tabella. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale sono definiti i termini per lo svolgimento delle attività di ricerca nelle sedi decentrate, in armonia con gli obiettivi formativi sul territorio.

4. A ciascun Consorzio universitario, già costituito in ambito locale da enti pubblici e/o privati, è riconosciuto un contributo annuale per la copertura delle spese di funzionamento subordinato all'adeguamento degli Statuti, entro il 30 giugno 2017, alle seguenti prescrizioni:

a) previsione di un Consiglio di Amministrazione di 5 membri di cui 3 designati dall'Università di riferimento, uno dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, ed uno dai soci, a cui è riconosciuto il rimborso per le spese sostenute, ad esclusione di qualsivoglia forma di compenso;

b) fuoriuscita dei liberi Consorzi comunali dalla compagine sociale;

c) previsione di un collegio di revisori dei conti composto da tre membri di cui uno designato dall'Università degli Studi di riferimento, uno dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, ed uno dai soci, con un compenso corrispondente agli importi individuati nella fascia C del decreto del Presidente della Regione n. 7 del 20 gennaio 2012.

5. Il contributo di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento di bilancio, è commisurato all'importo massimo del trenta per cento del costo standard di dotazione infrastrutturale, funzionamento e di gestione, così come quantificato dalla tabella 1 riportata nell'Allegato 1 al decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014, per il numero degli studenti di riferimento, così come determinati dalla medesima tabella.

6. L'attuale quota ordinaria dei comuni sede delle attività didattiche costituisce vincolo di destinazione nell'ambito della quota assegnata a valere sul Fondo delle autonomie locali.

7. Per consentire il graduale raggiungimento del pareggio è costituito un fondo perequativo da destinare ai Consorzi universitari che non raggiungono l'equilibrio con le risorse proprie ed il contributo di cui al comma 5. Il contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, è ripartito a seguito di specifica rilevazione dei costi di funzionamento relativi all'esercizio precedente e di un programma di riequilibrio.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere aggiornate le convenzioni tra Consorzi e l'Università di riferimento.

9. I Consorzi universitari adottano la contabilità economico patrimoniale. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì il contenuto minimo della nota integrativa.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, Allegato I - Parte B (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373718), da iscrivere in appositi capitoli di spesa, è destinata come segue:

a) l'importo di 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 3 a favore delle Università degli Studi della Sicilia;

b) l'importo di 2.200 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 5 a favore dei Consorzi Universitari;

c) l'importo di 400 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 7.

11. A decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'articolo 66 della legge 26 marzo 2002, n. 2; il punto 21 all'elenco n. 1 di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 2005, n. 19; la lettera f) degli articoli 27 e 28 della legge 4 agosto 2015, n. 15.

Art. 4.

Riordino ERSU

1. In attuazione del comma 269 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è istituito nella Regione siciliana un unico Ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio in sostituzione degli enti costituiti ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 novembre 2002, n. 20.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione

professionale, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 5.

Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118 del 2011

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al Comune o al consorzio dei Comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo Comune o di più Comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) e all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

2. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario *ad acta* per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni.

3. Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione rimasta a carico dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato, ed ancora in servizio presso l'Ente, transita, nel rispetto dell'anzianità maturata e del trattamento normativo e contrattuale posseduto, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) ed è utilizzato, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza, prioritariamente per le attività di liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per le finalità di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 6.977 migliaia di euro, 6.719 migliaia di euro e 6.554 migliaia di euro, si provvede, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107). Per l'anno 2019 è ridotto di pari importo lo specifico accantonamento 1004 del Fondo globale di parte corrente di cui all'articolo 14, comma 1, Tabella A, capitolo 215704.

5. L'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81 è abrogato.

6. Al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio, per l'avvio della gestione da parte dei comuni di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità concede agli stessi comuni, che ne fanno richiesta, un'anticipazione da restituire in dieci anni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Per le medesime finalità del presente comma è autorizzata

l'ulteriore spesa di 2.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni ai comuni per spese di investimento di cui all'articolo 4, comma 8, e all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

7. All'articolo 15 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono soppresse le parole "nonché per la residua gestione idrica rimasta".

8. Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione siciliana, in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti Siciliani alla Siciliacque s.p.a. per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è autorizzata la spesa di euro 26.389.389, suddivisa in tre annualità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Disposizioni in materia di società partecipate

1. La Regione siciliana e gli enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti di attuazione. Le funzioni e i compiti ivi attribuiti ai titolari degli organi politici e amministrativi si intendono riferite alle corrispondenti figure istituzionali in ambito regionale. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

2. All'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "partecipazione della Regione" sono aggiunte le seguenti: ", anche indiretta, nonché nelle società che svolgono attività in *house providing*, individuate con decreto del Presidente della Regione in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa,";

b) al comma 5 le parole "ridotti del trenta per cento" sono sostituite dalle parole "applicati tenuto conto della diversa complessità organizzativa".

3. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

4. All'articolo 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni le parole "di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle parole "partecipate dalla Regione".

Art. 7.

Norme per la riduzione degli organici negli enti

1. Per il periodo 2017-2022, ai dipendenti degli enti e organismi strumentali ricompresi nel bilancio consolidato della Regione che risolvano consensualmente il

contratto di lavoro, avendo maturato i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è dovuta, a carico del datore di lavoro, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici previsti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, una indennità calcolata in misura corrispondente al trattamento di pensione spettante al momento della maturazione dei requisiti medesimi, decurtato del due per cento per ogni anno di anticipo, fermo restando il versamento dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro.

2. Le dotazioni organiche degli enti e organismi strumentali di cui al comma 1 sono ridotte del numero di unità di personale cessate dal servizio per effetto del comma 1.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla verifica delle condizioni di economicità per l'ente di riferimento e comunque alla assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ente e della Regione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane nonché all'Amministrazione regionale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì al personale di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, che alla data del 31 dicembre 2016, non abbia maturato i requisiti richiesti per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 6 della medesima legge. Cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge in contrasto.

6. Il personale destinatario dei benefici di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, che abbia maturato i requisiti richiesti alla data del 31 dicembre 2016, deve presentare relativa istanza, pena la decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; nei confronti dello stesso può essere disposto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con delibera di Giunta e su proposta dell'Assessorato regionale vigilante, il contingentamento della fuoriuscita, per numero o categorie in relazione a motivate esigenze organizzative, con l'obbligo comunque di provvedere all'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, entro cinque anni dalla maturazione dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 8.

Riforma del sistema dei controlli degli Enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti

1. Ferme restando le prerogative della Corte dei Conti, stabilite con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, e il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante norme di attuazione dello Statuto regionale, in Sicilia si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3, in quanto compatibili con l'organizzazione e la vigente legislazione regionale, del Capo I del Titolo II e degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione si adegua alle disposizioni dei Titoli IV e V del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli enti regionali beneficiari delle misure finanziarie di cui all'Allegato 1-parte A nonché i Consorzi di bonifica utilizzano una quota non inferiore all'uno per cento delle risorse ivi previste, per azioni di rafforzamento amministrativo e dei controlli interni nonché per le spese relative ai canoni a carico degli enti regionali che aderiscono al progetto per la migrazione in data center regionale/cloud delle applicazioni esistenti, coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, anche per consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, l'adeguata redazione del bilancio consolidato regionale, nonché la definizione di modelli di controllo interno.

4. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo decadono e l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina immediatamente uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto.

5. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "che usufruiscano" sono sostituite dalle seguenti: "o che usufruiscono". Per gli effetti generati dal presente comma sono abrogati l'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

6. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "rappresentative di interessi economici e sociali" sono aggiunte le parole ", fermo restando che il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione."

Art. 9.

Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi

1. Per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 il personale del comparto non dirigenziale in servizio, alla data del 31 dicembre 2016, presso gli uffici o le strutture individuate dal comma 5 del medesimo articolo è assegnato alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è onerato degli adempimenti relativi all'adozione degli atti conseguenti.

Art. 10.

Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi, i dipendenti titolari di garanzie occupazionali stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 o all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro, mantengono presso i Consorzi di bonifica medesima precedente posizione lavorativa di rapporto a tempo determinato, secondo la disciplina delle giornate lavorative, prevista per la fascia di appartenenza previa risoluzione del contenzioso in essere. Dalle disposizioni di cui al presente comma non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 11.

Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale

1. All'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. In nessun caso le concessioni edilizie, le variazioni in corso d'opera, le autorizzazioni per il completamento delle opere ed ogni altro titolo edilizio comunque denominato, rilasciato dal Comune, possono essere subordinate ad ulteriori preventivi pareri, nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi adottati dall'IRSAP.”.

2. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

“9 bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da parte dei soggetti liquidatori delle ASI che verifichino l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad eccezione di quelli strumentali espressamente declinati al comma 2, lettera f), secondo periodo, devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento.

9 ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione.”.

Art. 12.

Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie

1. Al fine di sostenere la competitività e la capacità d'innovazione del sistema produttivo regionale, nonché di sostenere l'occupazione e lo sviluppo, la Regione, in armonia con gli obiettivi della strategia regionale per l'innovazione intelligente adottata con deliberazione della Giunta regionale del 18 febbraio 2015, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, riconosce contributi alle imprese operanti nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie che procedano alla

localizzazione o rilocalizzazione sul territorio regionale di unità produttive e/o di ricerca e sviluppo nei settori indicati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono erogati alle imprese regolarmente costituite in qualsiasi forma giuridica, che abbiano sede e/o almeno un'unità locale e/o procedano al nuovo insediamento o al trasferimento delle stesse presso qualsiasi comune della Regione:

a) contributi per le attività di ricerca e sviluppo;

b) contributi per l'assunzione di personale qualificato da impiegare presso l'attività produttiva nei settori strategici individuati.

3. I contributi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnati ai sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 25 del Regolamento UE n. 614/2013 a mezzo di procedure di evidenza pubblica e con decorrenza triennale.

4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono erogati in ragione dell'ampliamento della base occupazionale per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno di lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, punto 4), lettera a), e punto 99), lettera a), del Regolamento UE n. 614/2013, in possesso di laurea magistrale o specialistica o titolo equipollente rilasciato presso altri Stati membri dell'Unione europea, che venga destinato alle unità produttive e/o di ricerca e sviluppo attivate e/o di nuova attivazione presso qualsiasi comune della Regione.

5. Il contributo di cui al comma 4 è riconosciuto nella misura fissa di 800 euro mensili per ciascuna unità di lavoro assunta a tempo pieno a copertura parziale dei costi salariali sostenuti dall'impresa. Nel caso di rapporti a tempo parziale il contributo è ridotto in misura proporzionale al minore orario contrattuale previsto rispetto all'orario a tempo pieno indicato dal contratto collettivo applicato.

6. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono assegnati ai sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 32 del Regolamento UE n. 614/2013 a mezzo di procedure di evidenza pubblica.

7. In caso di rescissione dei rapporti di lavoro o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, le imprese beneficiarie decadono dai benefici di cui al presente articolo con l'obbligo di procedere all'integrale restituzione delle somme ricevute.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

9. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019.

10. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Art. 13.

Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali nelle aree SNAI

1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie digitali nelle cinque aree interne della Sicilia appartenenti al sistema SNAI, l'Assessorato regionale per l'Economia, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali finanzia interventi finalizzati all'attivazione di progetti di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017.

Art. 14.

Informazione e comunicazione istituzionale

1. La Regione, gli enti regionali e gli enti territoriali regionali, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio, attuano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni anche mediante adeguamento delle dotazioni organiche.

2. La Regione, per il reclutamento di qualificati operatori dell'informazione professionale e della comunicazione istituzionale, provvede mediante il ricorso a figure professionali iscritte all'ordine dei giornalisti, sulla base dell'esame del curriculum vitae, da assumere con contratto a tempo determinato secondo le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 650 migliaia di euro.

Art.15.

Implementazione dei canali di comunicazione multimediale

1. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, attraverso il portale internet della Regione siciliana e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale, presso l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informativa della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, è costituita apposita struttura intermedia con le funzioni di assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione.

2. Per lo svolgimento dei servizi redazionali e di comunicazione multimediale di cui al comma 1, da affidarsi anche mediante contratti di servizio ad organismo di diritto pubblico o persona giuridica controllata dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 300 migliaia di euro.

Art. 16.

Misure per il rafforzamento del Corpo forestale della Regione siciliana

1. Al fine di rafforzare l'azione svolta dal Corpo forestale della Regione siciliana per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana è autorizzato ad inquadrare, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica stabilita dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute all'atto del trasferimento secondo la tabella di equiparazione di cui alla legge regionale 22 febbraio 2007, n. 4 e al decreto del Presidente della Regione del 20 aprile 2007, il personale a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetto all'esercizio delle funzioni relative alla gestione e alla vigilanza delle riserve naturali affidate alle ex province regionali.

2. Lo stato giuridico ed economico del trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sono disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione siciliana. E' fatto salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento.

3. Il Comando del Corpo forestale provvede con successivi provvedimenti ed atti gestionali a riorganizzare i propri uffici al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite per effetto della presente legge.

4. Le Riserve naturali in atto affidate alle ex province regionali passano in gestione al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

5. La dotazione di beni mobili registrati, armi di dotazione individuale e di reparto, le attrezzature ed i mezzi informatici, nonché ogni altro bene strumentale assegnato al personale di cui al comma 1 delle ex province regionali sono attribuiti alla Regione. L'Amministrazione regionale, provvede ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti al trasferimento dei beni.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico sul capitolo 443305.

7. Il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie ha effetto dall'1 giugno 2017.

8. Le modifiche ed abrogazioni della normativa di settore, come di seguito elencate, hanno effetto a decorrere dal termine di cui al comma 7:

a) la lettera d) del punto 3 dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9 è soppressa;

b) la lettera d) del punto 3, dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è soppressa;

c) al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostituire le

parole “alle province” con le parole “al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana”.

9. Il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana per le attività di salvaguardia ambientale e di antincendio boschivo si avvale dell’operato di associazioni senza scopo di lucro che per statuto hanno finalità di guardie ambientali riconosciute.

10. Per le finalità di cui al comma 9 il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana stipula apposite convenzioni.

Art. 17.

Riclassificazione del personale del Corpo forestale dello Stato transitato al Corpo forestale della Regione siciliana

1. Al fine di riclassificare le qualifiche professionali del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Corpo forestale regionale, ai sensi dell’art. 10, comma 9, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9, anche in relazione alle mansioni già svolte nel Corpo forestale dello Stato, è fissata la seguente tabella di equiparazione:

| Qualifica iniziale | Categoria e posizione giuridico-economica | Qualifica di riclassificazione | Categoria e posizione giuridico-economica |
|---------------------------|--|---|--|
| Agente scelto | B2 | Ispettore | C5 |
| Assistente | B3 | Ispettore Capo | C6 |
| Assistente Capo | B4 | Ispettore Superiore | C7 |
| Vice Sovrintendente | C1 | Commissario | D1 |
| Sovrintendente | C2 | Commissario Capo | D2 |
| Operatore scelto | B2 | Revisore | C2 |
| Perito superiore | C7 | Funzionario Direttivo Tecnico Superiore Forestale | D4 |

2. Il Comando del Corpo forestale provvederà a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica stabilita dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 2017-2019 la spesa annua di 211 migliaia di euro.

Art. 18.

Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale passeggeri su strada

1. Ai fini dell’attivazione delle procedure previste dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, ai sensi dell’articolo 4 ter del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, l’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità determina con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone e le associazioni dei

consumatori, e previa intesa con gli Enti locali e delibera della Giunta regionale, il livello dei servizi minimi di propria competenza in termini quantitativi e qualitativi, in conformità ai criteri previsti all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni ed in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al Regolamento (CE) 1191/69 e successive modificazioni, con particolare attenzione alle persone con ridotta capacità motoria.

2. I servizi minimi di cui al comma 1 possono essere articolati in più lotti ai fini di economicità ed efficienza di gestione, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale o modalità differenziate di trasporto o integrazione di servizi, in coerenza agli atti di indirizzo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed alle indicazioni programmatiche contenute nel vigente Piano regionale dei Trasporti, adottato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

3. L'Amministrazione regionale, in considerazione del mantenimento della partecipazione societaria regionale nell'Azienda Siciliana Trasporti s.p.a. in virtù di quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, può procedere all'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su strada alla predetta società, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e con le modalità previste nel citato Regolamento.

4. I contributi regionali concessi ai Comuni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni per l'espletamento dei servizi urbani di trasporto sono corrisposti fino alla naturale scadenza dei contratti di affidamento stipulati in attuazione alla citata normativa. Ai fini del rinnovo dei contratti di servizio esistenti, da attuarsi in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) 1370/2007, il livello dei servizi minimi a carattere locale da garantirsi da parte degli enti locali territoriali sarà determinato, ai sensi dell'articolo 4 ter del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa intesa con gli enti locali interessati, sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria del settore del trasporto di persone.

5. Per l'espletamento delle attività propedeutiche all'attuazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e dei connessi adempimenti previsti dalle direttive dell'Autorità di regolazione dei trasporti, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi di supporti specialistici da attivare secondo le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 50 migliaia di euro.

6. Nelle more della riforma organica del settore del trasporto pubblico locale regionale e dell'affidamento dei servizi ai sensi del Regolamento (CE) 1370/2007, a parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può autorizzare, nell'ambito dei contratti di affidamento provvisorio di cui al predetto articolo, l'esercizio di nuovi servizi regionali di trasporto di linea aggiuntivi, a totale carico finanziario e rischio imprenditoriale dei contraenti proponenti. In caso di pluralità di richieste di autorizzazioni per il medesimo servizio

aggiuntivo da parte di operatori diversi sarà attribuita preferenza al titolare del contratto di servizio che esercita nell'ambito geografico in cui ricade il servizio aggiuntivo maggiori servizi pubblici convenzionati, quantificati in base al chilometraggio annuo contrattualizzato.

7. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per i servizi di trasporto pubblico locale da affidare ai sensi del comma 3 del presente articolo, nonché per quelli già affidati all'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 e per il successivo biennio 2018-2019 ad adeguare il costo dei servizi di trasporto pubblico ai valori di mercato, al fine di consentire alla società di continuare ad operare quelle tratte non sufficientemente remunerative, ma necessarie a garantire la mobilità dei cittadini nell'ambito del territorio regionale, nel rispetto delle norme di settore nazionali e comunitarie vigenti (Missione 10, Programma 1).

8. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo si provvede entro il limite massimo di 22.040 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 mediante stanziamento in apposito capitolo che è nell'ambito della Missione 10, Programma 1.

9. Sono abrogati l'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, il comma 13 dell'articolo 10 e i commi 6 e 8 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, come modificata dall'articolo 71, comma 3 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e l'articolo 76 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

10. Le somme già erogate ai sensi delle norme di cui al comma 9 del presente articolo, costituiscono anticipo sui corrispettivi riconosciuti in applicazione del precedente comma 7.

Art. 19.

Trasporto ferroviario regionale

1. Per le finalità dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 e dell'articolo 48, comma 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 la spesa complessiva di 83.380 migliaia di euro, in ragione di:

- 1.870 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020;
- 8.580 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021;
- 10.560 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022;
- 12.540 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023;
- 14.520 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2024;
- 16.610 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2025;
- 18.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 20.

Borse di studio per area non medica

1. L'Assessore Regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad erogare alle tre università siciliane per la istituzione di nuove borse di studio per l'area "non medica": biologi, farmacisti e fisico-chimici, un contributo annuo pari a 200 migliaia di euro complessivi.

Art. 21.

Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi

1. Per la copertura residua della partecipazione regionale al finanziamento dell'OCM "Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi" campagna 2015-2016, per il 2017 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro.

Art. 22.

Esenzione ticket per minori affidati dall'autorità giudiziaria

1. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "alloggio" sono aggiunte le parole "e a famiglie ospitanti".

b) dopo la parola "ticket" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso esonero si applica ai minori in adozione per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due.".

Art. 23.

Biobanca del Mediterraneo

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22, è assegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia un contributo di 200 migliaia di euro finalizzato all'istituzione della "Biobanca del Mediterraneo". (Missione 13, Programma 1, Capitolo 413316).

Art. 24.

Norme in materia di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzate

1. Al fine di non disperdere il patrimonio delle prestazioni sanitarie in Sicilia e per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del settore sanitario finalizzati anche alla promozione economica e alla coesione sociale e territoriale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di non onerosità di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 159/2011, la Regione siciliana è autorizzata all'acquisizione onerosa dei beni immobili e dei diritti reali sui beni immobili di proprietà dello Stato, gravati da debiti, siti nel comune di Bagheria, alla data di entrata in vigore della presente legge sede delle strutture sanitarie, ospedaliere, di medicina nucleare e di diagnostica per immagini e radioterapia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ragioniere generale della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2017, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente ad euro 27.334.383,51.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 754.021,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed in euro 1.508.041,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, così come specificati nella tabella sottostante, si provvede a valere sulle entrate derivanti dalla locazione degli stessi immobili:

| Anno | Interessi | Capitale |
|-------------|------------------|-----------------|
| 2017 | euro 478.352,00 | euro 275.669,00 |
| 2018 | euro 942.147,00 | euro 565.894,00 |
| 2019 | euro 922.168,00 | euro 585.873,00 |

Art. 25.

Disposizioni in materia di demanio

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. Al fine di promuovere un uso sostenibile delle aree del demanio marittimo concesse per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma 1, lettera a) l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti, fissando, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi ed istituendo apposito registro.

1 ter. Gli stabilimenti balneari, così come classificati ai sensi del comma 1 bis, sono iscritti nel registro previo versamento alla Regione di euro 500,00 a titolo di contributo annuale.”.

Art. 26.

Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici

1. Per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione di spesa è determinata nel limite massimo di 100 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

Art. 27.

Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche

1. Al fine di incrementare l'offerta culturale di qualità, la valorizzazione dei siti di interesse culturale e ampliare la destagionalizzazione del calendario turistico, la Regione, attraverso gli Assessorati del turismo, sport e spettacolo e dei beni culturali e dell'identità siciliana, promuove e sostiene la produzione integrata e condivisa di eventi artistici e musicali proposti da Fondazioni, teatri stabili e altri soggetti che operano nell'ambito del settore.

2. I progetti finanziabili, tenuto conto del relativo piano economico dei costi e dei ricavi, devono conseguire l'abbattimento dei costi di produzione e di allestimento mediante specifiche coproduzioni e la condivisione dei servizi comuni,

l'elaborazione di un calendario unico delle attività artistiche da svolgersi, da parte dei soggetti coinvolti, per l'intero anno solare.

3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana e l'Assessore regionale per l'economia, con proprio decreto, definisce le modalità di elaborazione e i contenuti minimi richiesti e, sulla base del progetto elaborato dai soggetti di cui al comma 1, approva il calendario unico delle attività e il piano di riparto del finanziamento.

4. Le iniziative di cui al presente articolo costituiscono oggetto dell'attività di promozione di competenza dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

5. Per la finalità del presente articolo, è autorizzata la spesa annua di 5.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Art. 28.

Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per le spese IRAP

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 si applica anche ai rapporti di imposta ancora pendenti alla data del 23 maggio 2008.

Art. 29.

Istituzione di una sezione della Corte dei Conti per il controllo sugli enti della Regione

1. La commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione, approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 procede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, di una Sezione della Corte dei Conti per il controllo sugli enti della Regione siciliana, analogamente a quanto previsto per lo Stato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. Al fine di rafforzare la funzione di controllo sulla spesa pubblica e la prevenzione e repressione della corruzione, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è determinato un contingente di n. 15 unità di personale regionale, munito di laurea in materie giuridiche ed economiche, da destinare alla Sezione di controllo ed alla procura generale d'appello della Corte dei Conti per la Regione siciliana e d'intesa con il segretario generale della Corte dei Conti, a supporto delle funzioni connesse al giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione e delle ulteriori attribuzioni determinate dalla legge, senza oneri a carico della Corte.

Art. 30.

Contributi ai comuni per la redazione del Piano amianto

1. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, entro 30 giorni dalla data della delibera CIPE che autorizza la spesa di cui al comma 2,

emana un bando per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, per la redazione del Piano comunale amianto di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/2014, e per gli interventi di cui all'articolo 10 finalizzati alla rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi pubblici e privati. I comuni provvedono di conseguenza secondo le direttive del Dipartimento regionale della protezione civile.

2. Per le finalità del presente articolo, per l'esercizio finanziario 2017, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.

Art. 31.

Norme in materia di Confidi

1. Ai Confidi privi di iscrizione ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del riconoscimento degli statuti secondo le prescrizioni di cui al comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è assegnato un punteggio di partenza pari a 6.

Art. 32.

Albo regionale delle Cooperative sociali

1. E' istituito, ai fini dell'applicazione in Sicilia, a norma dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dell'articolo 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016, "L'Albo regionale delle cooperative sociali di tipo B".

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per le attività produttive emana un decreto contenente le procedure per l'istituzione dell'Albo di cui al comma 1.

Art. 33.

Fondo di sostegno alle imprese

1. È istituito un fondo a sostegno delle imprese danneggiate dalla presenza di cantieri per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, destinato al finanziamento di forme di sostegno o di defiscalizzazione in favore delle suddette imprese.

2. Per le finalità del presente articolo, per il triennio 2017-2019, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020.

3. La gestione del Fondo di cui al comma 1 è affidata all'Assessorato regionale dell'economia il quale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i parametri ed i criteri di accesso al Fondo.

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di teleticketing

1. Il comma 22 dell'articolo 24 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è sostituito dal seguente:

“22. Al fine di realizzare la promozione dell'acquisto dei biglietti di accesso, anche con procedure automatizzate *teleticketing*, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, per i servizi di prenotazione e biglietteria a distanza per i siti direttamente gestiti dallo stesso Assessorato regionale, stipula entro il 31 dicembre 2017, convenzioni con società che offrono servizi di *teleticketing*, nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, senza oneri a carico del bilancio della Regione.”.

Art. 35.

Liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A.

1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. A decorrere dall'1 luglio 2017 la società Riscossione Sicilia S.p.A. è posta in liquidazione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre l'1 luglio 2017, il Governo della Regione definisce, di comune accordo con il Ministero dell'Economia, tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa relativi al passaggio di funzioni tra Riscossione Sicilia S.p.A ed il nuovo ente pubblico economico previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A. di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. E' fatto altresì divieto di incrementare le spese per il personale, ad eccezione di quanto già contrattualmente previsto.

5. A decorrere dall'1 luglio 2017, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data dell'1 luglio 2016, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 193/2016.

Art. 36.

Norma di contenimento della spesa sugli affitti d'oro

1. L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali sono tenuti ad applicare le

disposizioni previste dall'articolo 2 bis del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

2. Il termine previsto dall'articolo 2 bis del decreto legge n. 120/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020.

3. L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in essere atti in violazione del presente articolo. I predetti atti sono altresì nulli.

Art. 37.

Pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei conti pubblici

1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 14, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e il comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

2. All'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. L'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 non si applica agli organi di controllo.”.

Art. 38.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 sostituire le parole “gli stanziamenti prefissati con legge” con le parole “gli stanziamenti, compresi quelli prefissati con legge”.

Art. 39.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è sostituito dal seguente:

“Art. 4.

Previsione e situazione di cassa

1. Al fine di un efficace controllo sull'andamento della liquidità della cassa regionale, il Governo regionale presenta ogni quadrimestre all'Assemblea regionale siciliana la situazione e la previsione di cassa e di tesoreria della Regione, predisposta tramite il monitoraggio completo delle entrate e delle spese.”.

Art. 40.

Controlli sugli enti regionali

1. I commi 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

Art. 41.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 è abrogato.

Art. 42.

Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti regionali e delle società partecipate

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2014, modificato dall'articolo 14 comma 1 della legge regionale n. 8/2016, dopo le parole "e degli enti del settore sanitario" inserire" nonché delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, limitatamente alle società che non operano in regime di *house providing* o che comunque non sono destinatarie di contributi diretti da parte della Regione".

Art. 43.

Modifica all'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2016

1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 dopo le parole "mancato ravvedimento" aggiungere le parole " , per il triennio 2017-2019".

Art. 44.

Programmazione triennale di dismissione beni immobili della Regione

1. La Regione siciliana è autorizzata ad adottare con delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'economia il Piano triennale delle dismissioni dei beni immobili del patrimonio disponibile compreso quello proveniente da procedure di sdemanializzazione.

2. Il programma è approvato entro il 31 maggio 2017 ed ha durata triennale. Entro lo stesso termine annualmente può essere modificato e/o integrato con le stesse modalità dell'approvazione.

3. Le dismissioni di cui al presente articolo sono operate esclusivamente attraverso procedura di evidenza pubblica.

Art. 45.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2016, n. 22

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2016, n. 22 dopo le parole "euro 17.052.645.793,78" sono aggiunte le parole "ivi compresa la partita di euro 434.496,46 di cui al capitolo 742853 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.2 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013" del bilancio dell'esercizio finanziario 2015, dichiarata irregolare dalla Corte dei Conti con decisione delle Sezioni riunite in sede di controllo nel giudizio sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2015, fermo restando il risultato del Rendiconto generale della Regione siciliana.".

Art. 46.

Albo dei lavoratori del servizio idrico integrato

1. Presso ciascuna Assemblea territoriale idrica di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, è istituito l' "Albo dei lavoratori del servizio idrico integrato".

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento e aggiornamento dell'Albo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In fase di prima applicazione della presente norma, è iscritto nell'Albo di cui al comma 1 del presente articolo il personale che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, prestava servizio presso società affidatarie del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali, la cui attività è cessata.

4. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione, in riferimento al personale iscritto all'Albo di cui al presente articolo, costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

5. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, si interpreta nel senso che lo stesso trova applicazione anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 15/2015, in posizione di comando presso le autorità d'Ambito territoriali ottimali provenienti da pubbliche amministrazioni.

Art. 47.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 è inserito il seguente:

“2 bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo è sempre acquisita la documentazione antimafia ai sensi degli articoli 83 e seguenti del decreto legislativo n. 159/2011”.

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 è così riscritto:

“3. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, prima di provvedere all'iscrizione nell'Albo, effettua opportuni accertamenti e verifiche sulla sussistenza dei requisiti e sulla veridicità della documentazione presentata, avvalendosi anche dei Comuni e delle Prefetture.”.

Art. 48.

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3

1. All'articolo 14, comma 9, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

“10. I lavoratori dei Cantieri di servizio (RMI) di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 5/2005, possono, in aggiunta alle ore lavorative previste dai

programmi di lavoro, effettuare integrazioni orarie in favore dei Comuni, con onere a carico dei bilanci comunali”.

Art. 49.

Armonizzazione delle norme sulla dirigenza pubblica regionale

1. Nella prospettiva di un’organica riforma e al fine di consentire l’applicabilità dell’istituto della mobilità, l’ordinamento della dirigenza nella Regione siciliana e negli enti di cui all’articolo 1 della legge 15 maggio 2000, n. 10 è regolato dai principi generali della normativa statale in materia di dirigenza pubblica secondo le disposizioni dei successivi commi.

2. Il ruolo unico previsto dall’articolo 6 della legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche e integrazioni è composto da 40 dirigenti di prima e da 450 dirigenti di seconda fascia ed è distinto in sezioni ed eventuali profili professionali specifici definiti con decreto del Presidente della Regione da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

3. In prima applicazione, alla prima e alla seconda fascia di cui al comma 2 accedono rispettivamente, ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, i dirigenti del ruolo unico che alla data del 31 dicembre 2016 abbiano ricoperto incarichi di direzione di strutture di massima dimensione o equiparate per un periodo complessivamente non inferiore a 78 mesi e quelli che alla stessa data abbiano ricoperto incarichi di direzione almeno di strutture intermedie di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 10/2000 ed equiparate per un periodo complessivamente non inferiore a 60 mesi, fermo restando l’avvenuto ingresso nell’Amministrazione regionale con pubblico concorso per la qualifica di dirigente ovvero in base a specifiche disposizioni di legge concernenti processi d’inquadramento o mobilità da altre amministrazioni pubbliche.

4. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale redige apposita graduatoria.

5. Successivamente all’applicazione dei commi precedenti la terza fascia dirigenziale è mantenuta ad esaurimento, nei limiti della dotazione organica residuale secondo quanto previsto dall’articolo 49 comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, l’accesso alla qualifica dirigenziale e il passaggio di fascia sono regolati dagli articoli 23, 28 e 28 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

7. Al fine di corrispondere alle crescenti esigenze di funzionalità amministrativa mediante la semplificazione e l’efficientamento delle modalità di attribuzione delle diverse responsabilità dirigenziali, tutti gli incarichi previsti dall’articolo 9 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono conferiti, secondo i termini e le procedure ivi regolate, a dirigenti del Ruolo unico di prima o seconda fascia tenendo conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e

delle specifiche competenze e capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione oltre che delle specifiche competenze organizzative possedute, facendo salvo l'obbligo di prioritaria considerazione della corrispondente sezione di appartenenza rispetto alla struttura da ricoprire e l'applicabilità a tutti i predetti incarichi dirigenziali delle previsioni normative richiamate dal comma 8 del predetto articolo 9 entro il limite percentuale ivi previsto nel caso di comprovata assenza di specifiche professionalità interne.

8. Gli incarichi di direzione di unità operative possono essere altresì conferiti, per necessità di servizio, ai dirigenti della terza fascia dirigenziale ad esaurimento secondo le procedure e i criteri richiamati e previsti dal comma 7.

9. L'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

10. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 10/2000 adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

11. All'articolo 13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le parole "l'accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali" sono sostituite dalle parole "l'accorpamento per materie omogenee di unità operative di base".

Art. 50.

Mobilità del personale regionale

1. Al fine di contenere la spesa e assicurare l'assolvimento di compiti istituzionali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell'interessato, può essere utilizzato presso l'amministrazione regionale o presso gli stessi enti. L'Amministrazione cedente, d'intesa con l'amministrazione ricevente, dispone forme di distacco o assegnazione provvisoria del personale individuato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Il trattamento economico fondamentale e quello previdenziale sono a carico dell'amministrazione di appartenenza mentre il trattamento accessorio è a carico dell'amministrazione utilizzatrice.

Art. 51.

Indennità personale motorizzazione civile

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, non sono più applicabili al personale con qualifica dirigenziale appartenente al ruolo unico regionale.

2. Sono fatti salvi i compensi già erogati o da erogare al suddetto personale con qualifica dirigenziale, i cui oneri sono stati versati dai privati richiedenti.

3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 non comportano aggravio di spesa per il bilancio regionale.

Art. 52.

Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di collocamento in quiescenza del personale regionale

1. All'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo di collocarli in quiescenza, nei casi di comparata necessità, entro due anni dalla data di maturazione del requisito e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

7 bis. Fatti salvi gli obblighi di collocamento in quiescenza del personale che raggiunge nelle more i requisiti di anzianità massima contributiva o di vecchiaia, ex decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il contingentamento per numero, categorie e dipartimenti di cui al comma 7 non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto.”;

b) al comma 8 le parole da “con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione” sono soppresse.

2. Il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è prorogato al 31 dicembre 2022 con una decurtazione della quota retributiva che non può in ogni caso superare l'85 per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

Art. 53.

Norma di interpretazione autentica in materia di diritti sindacali dell'articolo 49 comma 22 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

1. Il comma 22 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si interpreta nel senso che, a far data dal 31 dicembre 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e dei permessi sindacali ridotto per effetto dell'accordo quadro regionale del 2011, spettante nell'amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, è ridotto del 50 per cento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

2. Al fine di proseguire il processo di armonizzazione al CCNL quadro del comparto regioni - autonomie locali, il contingente dei permessi, ridotto per effetto del comma 1, a far data dall'1 gennaio 2016, è ulteriormente ridotto del 25 per cento.

Art. 54.

Modifica al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 dopo le parole "Corpo Forestale dello Stato" sono aggiunte le parole "riconoscendo altresì quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, senza maggiori oneri per il bilancio della Regione."

Art. 55.

Personale ex Italtel Sirap

1. Il personale di cui all'articolo 27, comma 9, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, nelle more della definizione delle procedure per la trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, può, a richiesta, beneficiare delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27.

Art. 56.

Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

1. L'articolo 9, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 è autenticamente interpretato nel senso che al personale trasferito è riconosciuta, ai fini giuridici e previdenziali, l'anzianità di servizio maturata presso le pubbliche amministrazioni di provenienza. Tale servizio è equiparato al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale. Gli effetti economici decorreranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma ai fini dell'inquadramento.

Art. 57.

Soppressione ARAN Sicilia

1. L'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è abrogato.

Art. 58.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di organo di revisione

1. L'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che siano iscritti all'elenco di cui al successivo comma 10 e che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali e da associazioni rappresentative dei revisori riconosciute a livello nazionale, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno;

3) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

b) fascia 2 - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali e da associazioni rappresentative dei revisori riconosciute a livello nazionale, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno. Nella composizione del Collegio dei Revisori della fascia 2 un solo componente può essere al primo incarico. Gli altri due devono aver svolto almeno un incarico, della durata di tre anni, di revisore dei conti presso enti locali;

c) fascia 3 - Comuni con popolazione superiore a 15 .000 abitanti:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali e da associazioni rappresentative dei revisori riconosciute a livello nazionale, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per un periodo non inferiore a 30 giorni, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

8. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 7.

9. In sede di prima applicazione e cioè sino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali e da associazioni rappresentative dei revisori riconosciute a livello nazionale, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

10. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole "e sono rieleggibili per una sola volta" sono soppresse;

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica istituirà un elenco, accessibile dal proprio sito internet, sul quale dovranno essere censiti tutti i revisori dei conti che intendono partecipare alle estrazioni. In tale elenco oltre le generalità di ciascun revisore dovranno essere riportati i crediti conseguiti in ciascun anno e gli incarichi già svolti o in corso di svolgimento. L'aggiornamento di detto elenco è operato entro il 31 gennaio di ciascun anno a cura di ciascun revisore o al verificarsi di eventi modificativi.”.

Art. 59.

Modifica all'articolo 100 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4

1. All'articolo 100 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Per gli stabili costruiti con i contributi finanziati con i fondi statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma precedente si provvede a valere sulle risorse disponibili della medesima legge 5 agosto 1978, n. 457.”.

Art. 60.

Cooperative edilizie

1. Le cooperative edilizie, incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono accedere alle risorse del fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRCAC ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 95.

2. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e delle mobilità provvede, con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con il quale stabilire le modalità di esecuzione.

Art. 61.

Disposizioni per il personale del settore della formazione professionale

1. Gli organismi di formazione accreditati ai sensi del Regolamento di attuazione dell'articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni per l'Accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della Formazione Professionale Siciliana” di cui al decreto presidenziale n. 25 del 1 ottobre 2015, nello svolgimento dell'attività formativa finanziata, anche parzialmente, dalla Regione in caso di nuove assunzioni, nel rispetto della loro organizzazione imprenditoriale devono utilizzare fino ad esaurimento le graduatorie del personale di adeguata qualificazione, di cui al decreto del dirigente generale dell'istruzione e formazione professionale n. 5586 del 23 settembre 2016 e successivi provvedimenti attuativi. La violazione del presente articolo costituisce causa di sospensione o revoca immediata dell'accreditamento di cui all'articolo 15 del Decreto Presidenziale n. 25/2015.

2. In caso di revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana" approvato con Decreto Presidenziale n. 25 dell'1 ottobre 2015, disposta nei confronti di organismi destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici finalizzati alla realizzazione di interventi di orientamento e/o formazione professionale, il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale provvede, tramite procedura pubblica di selezione, alla individuazione di uno o piÙ organismi di formazione per garantire la prosecuzione dell'attività formativa in corso di svolgimento garantendo, in ogni caso, l'assunzione dei lavoratori inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1.

3. Gli organismi di formazione individuati ai sensi del precedente comma tramite procedura pubblica di selezione, al fine di dare continuità all'attività formativa in corso di svolgimento utilizzano il personale dell'organismo destinatario del provvedimento di revoca dell'accREDITAMENTO specificamente individuato nella sua consistenza qualitativa e quantitativa in sede di avviso pubblico soltanto se individuato nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 1.

4. Nell'ambito della valutazione del personale docente e non docente, il punteggio attribuito al colloquio non può essere superiore a quello da attribuirsi ai titoli di studio e alle esperienze professionali pregresse.

5. I bandi di selezione pubblica per l'individuazione del personale esterno già pubblicati da organismi di formazione accREDITATI che prevedano l'attribuzione di punteggio in difformità dalle disposizioni di cui al comma precedente, sono annullati.

Art. 62.

Obbligo istruzione e formazione

1. Al fine di garantire l'offerta ai discenti e di salvaguardare i livelli occupazionali anche mediante la contendibilità delle attività, gli Enti accREDITATI per la macrotipologia A (Obbligo di Istruzione e Formazione) presso la Regione siciliana, hanno titolo per erogare percorsi di Istruzione e Formazione Professionali e del Sistema Duale previsti dalla vigente normativa nel quadro della formazione e disciplinati anche mediante le delibere di Giunta della Regione siciliana n. 231 del 13 settembre 2001, n. 212 del 10 aprile 2014 e n. 119 del 6 aprile 2016, in linea con il decreto legislativo n. 81/2015 e il decreto legislativo n. 185/2016.

Art. 63.

Norme in materia di concessioni di strutture commerciali

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato ad estendere la durata della concessione e di prevederne la sub concessione o sub locazione ai comuni di strutture commerciali specializzate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 34/1978, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 64.

Agricoltura sociale

1. La Regione, in attuazione dei principi recati della legge 18 agosto 2015, n. 141, promuove l'agricoltura sociale quale esempio della multifunzionalità delle attività agricole per lo sviluppo di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi nelle comunità locali, in particolare nelle zone rurali.

2. Per agricoltura sociale si intendono le attività svolte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, dirette:

a) all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti indicati dall'articolo 2, nn. 3 e 4 del Regolamento UE n. 651/2014, di persone svantaggiate come definite dall'articolo 4 della legge n. 381/1991 e di minori disabili in età lavorativa;

b) ad affiancare le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche mediante l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

c) alla realizzazione di progetti ed iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità, di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di soggetti in stato di difficoltà sociale, fisica e psichica, di ospitalità di famiglie di extracomunitari profughi;

d) allo svolgimento di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante la utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa e di servizi utili per la vita quotidiana.

3. Le attività esercitate dall'imprenditore agricolo di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 141/2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

4. E' istituito l'elenco delle fattorie sociali presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, cui sono iscritti i soggetti che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 2.

5. Le aree e i locali utilizzati per le attività di agricoltura sociale mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola ai fini urbanistici.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e l'Assessore regionale per la salute, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

7. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di agricoltura sociale sono esercitati dall'Assessorato all'agricoltura, ferma restando la competenza sui controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro prevista dalla normativa statale e regionale.

Art. 65.
Vie del Vento

1. Le “Vie del vento” sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali nell’ambito di territori marini e costieri caratterizzati da attività indotte e connesse alla vela, al turismo ed alle discipline sportive legate alle energie naturali.

2. Le “Vie del Vento”, su richiesta del Comitato promotore, sono istituite e riconosciute con decreto del Presidente della Regione.

3. Il Comitato promotore è composto dai delegati del Presidente del libero Consorzio, dai Sindaci dei comuni interessati, nonché da rappresentanti della locale Camera di Commercio e delle aziende, singole o associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle “Vie del Vento”.

4. Il Comitato promotore presenta al Presidente della Regione, unitamente alla domanda, il Disciplinare della “Via del vento” contenente il nome, le caratteristiche, le finalità ed il percorso lungo il quale si sviluppa la via del vento nonché gli standard minimi per l’adesione delle aziende. Il disciplinare detta le linee guida per lo schema organizzativo e gestionale della “Via del Vento”.

5. Il Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

Art. 66.
Farmacie piccoli centri

1. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012 , n.1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l’Assessorato regionale della Salute, a seguito delle variazioni demografiche in riduzione intervenute, e del conseguente mutato rapporto farmacia/numero abitanti, qualora nei piccoli comuni con meno di 12.500 abitanti le sedi farmaceutiche non sussidiate risultano essere eccedenti il quorum previsto dall’articolo 1 secondo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modifiche ed integrazioni autorizza, su richiesta degli aventi titolo, il trasferimento delle farmacie eccedenti in altro comune della Regione siciliana, nei quali all’esito della revisione biennale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni, vi sono sedi disponibili sulla base di una graduatoria per titoli redatta sulla base di un apposito Decreto assessoriale che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura quadriennale del concorso ordinario, di cui all’articolo 48, comma 29, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previo pagamento di una tassa di concessione governativa pari a 20.000 euro.

Art. 67.
Borse di studio Medicina generale

1. I medici ammessi con riserva ed in sovrannumero e senza corresponsione di borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il

triennio 2014-2017 nella Regione Sicilia, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche e teoriche del corso e che hanno superato positivamente le verifiche intermedie nel biennio 2014/2016, in considerazione anche della carenza di medici di medicina generale nella Regione siciliana, sono legittimati a portare a compimento, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari di borsa di studio, le attività di frequenza utili al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Art. 68.

Personale in comando aziende sanitarie

1. Nelle more della revisione della Rete ospedaliera-territoriale della Regione siciliana, ed al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti del SSR, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e al posti vacanti in dotazione organica sono autorizzati ad avviare la stabilizzazione del personale in comando previa richiesta del dipendente e nulla osta delle ASP interessate.

Art. 69.

Medicina veterinaria

1. In applicazione dell'articolo 7 del decreto assessoriale n. 01799 del 4 settembre 2009 e dell'articolo 5 del decreto assessoriale del 24 settembre 2012, al fine di implementare l'attività di controllo, prevenzione e lotta al randagismo ed alle malattie animali, oltre che per garantire i dovuti criteri di sicurezza alimentare, le Aziende Sanitarie Provinciali sono autorizzate ad incrementare le ore di incarico a tempo determinato dei medici specialisti di medicina veterinaria impegnati nelle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione 2014-2018, nei limiti massimi stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed entro i limiti dei fabbisogni sanitari, cui si provvederà a valere sulla quota capitaria del fondo sanitario regionale annualmente assegnato alle AA.SS.PP.

Art. 70.

Nuove forme di pagamento del ticket sanitario

1. Ai fini del versamento del ticket per le prestazioni sanitarie, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute predispose la stipula di accordi con i gestori di servizi di pagamento online, e prioritariamente con quelli già accreditati con la Regione per l'erogazione di altri servizi, dandogli mandato all'incasso dei ticket inerenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle ASP.

2. I soggetti accreditati gestiranno il servizio di incasso informatizzato dei ticket sanitari di competenza dell'azienda, mettendo a disposizione dell'utenza la rete telematica, al fine di effettuare il pagamento dei ticket sanitari, provvedendo a ricevere tale pagamento attraverso gli esercizi commerciali convenzionati distribuiti nel comune in cui ha sede l'Azienda sanitaria.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 71.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26

1. Il comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è abrogato.

2. I canoni ricognitori maturati dalla data di entrata in vigore del comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, non sono dovuti.

Art. 72.

Piani Paesaggistici Territoriali

1. I Piani Paesaggistici Territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità.

2. La procedura di valutazione è avviata con istanza avanzata dal proponente l'opera all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ed essere espressa con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

3. Le opere di cui al comma 1 che, prima della data di adozione dei singoli Piani Paesaggistici Territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una Amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero per le quali la Regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni.

Art. 73.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo la parola "realizzati" sopprimere le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Per i permessi a costruire rilasciati prima della pubblicazione della legge 10 agosto 2016, n. 16, per i quali sono stati già comunicati l'inizio dei lavori, il termine di ultimazione degli stessi è prorogato fino al 31 dicembre 2017.

Art. 74.

Demanio marittimo

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, non si applicano nel caso di utilizzo del demanio marittimo per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte nel Libro delle celebrazioni, delle feste e delle pratiche rituali del Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana (REIS).

Art. 75.

Stabilimenti balneari

1. Quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2005, si applica anche ai lidi autorizzati su terreni privati.

Art. 76.

Modifica all'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9

1. Al comma 11 dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1 bis. Il limite massimo di cui al primo periodo, comma 11, dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, non si applica per l'attuazione di progetti coerenti al Piano alluvioni.”.

Art. 77.

Istituzione del Parco dei Monti Peloritani

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istituisce il Parco dei Monti Peloritani.

2. Al fine di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito, con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, un Comitato avente il compito di sottoporre all'Assessore per il territorio e l'ambiente la proposta per l'istituzione del Parco dei Monti Peloritani.

3. Dall'istituzione del Parco di cui al comma 1, non possono essere imposti nuovi vincoli rispetto a quelli esistenti.

Art. 78.

Oneri istruttori autorizzazioni ambientali

1. All'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole “le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti,” aggiungere le parole “ad esclusione delle amministrazioni regionali”;

b) al comma 5, dopo le parole “tutte le amministrazioni competenti” aggiungere le parole “ad esclusione delle amministrazioni regionali.”

Art. 79.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Ove sull'area interessata non sussistano opere consolidabili al pubblico demanio, il criterio di cui al comma precedente è sostituito con quelli previsti dall'articolo 5 bis della legge 1 agosto 2003, n. 212. La predetta disposizione si applica ai rapporti in essere non ancora definiti con atti di alienazione o transattivi.”.

Art. 80.

Qualificazione A.R.P.A.

1. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 ter. L'Agenzia è definita e qualificata quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

2 quater. Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, sentite le Commissioni legislative competenti, sono stabilite le modalità applicative del disposto di cui al comma 2 ter.”.

Art. 81.

Personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente

1. Al personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, ivi incluso il personale in posizione di comando, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sanità.

2. Ai fini della riqualificazione professionale del personale dipendente trovano applicazione tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL, ivi inclusi gli istituti di prima applicazione e le norme programmate che fino alla data della presente norma non abbiano trovato applicazione.

Art. 82.

Attività motorie

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 1

Finalità

1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisicomotorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motori o sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in

Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88. Nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione, la Regione riconosce l'esercizio dell'attività professionale svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienze motori e o del diploma ISEF.

2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.

Art 2 *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) **Attività motoria:** l'attività fisico-motoria per la salute che riguarda il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione;

b) **Attività sportiva:** l'attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

c) **Palestre:** spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché aventi anche finalità ludico-ricreative e di benessere fisico o attività terapeutica o riabilitativa;

d) **Impianti sportivi:** l'insieme di uno o più spazi aperti al pubblico per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie.

Art. 3 *Direttore Tecnico*

1. Per l'esercizio delle attività motorie e sportive nelle palestre o negli impianti sportivi, i soggetti organizzatori si avvalgono, per la gestione e il coordinamento delle attività tecniche, della direzione di uno dei seguenti profili professionali:

a) soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie;

b) coloro che hanno prestato, attività documentata di istruttore come disciplinato dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP e da Enti di promozione sportiva;

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:

a) le attività di educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;

b) le attività sportive svolte in ambito professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP.

Art. 4

Tutela dei praticanti

1. Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con il coordinamento del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina.

2 Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI , limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso '*Basic life support defibrillation*' (BLS-D) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.

Art. 7

Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre

1. I titolari, o i gestori, di impianti sportivi e palestre sono tenuti a presentare al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le principali certificazioni e attestazioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

a) la ragione sociale, la titolarità, la sede e il periodo di apertura, nonché le tipologie delle attività che si possono svolgere, il numero e la tipologia di attrezzature utilizzate, il rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza della palestra o dell'impianto;

b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;

c) l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive;

d) l'indicazione delle generalità e dei titoli del direttore tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;

e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia, ai fini della certificazione medica;

2. La variazione dei dati di cui al comma 1 è comunicata dal titolare o dal gestore dell'impianto al comune competente.”.

Art. 83.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. All'articolo 10, comma 34, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: “Una quota parte delle somme di cui al presente comma, determinata con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, è destinata al pagamento delle spettanze ancora dovute alle aziende impegnate nello smaltimento dei rifiuti del comune di Lampedusa che hanno denunciato l'amministrazione comunale.”.

Art. 84.

Linee elettriche in bassa tensione

1. La realizzazione di linee elettriche in bassa tensione, sia per utenze attive sia per utenze passive, che ricadono interamente all'interno di area privata nella disponibilità giuridica del richiedente non è soggetta al procedimento autorizzativo di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto legislativo 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti al regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera al comune e trasmessi, per conoscenza, all'Ufficio del Genio civile competenti per territorio; tali progetti sono redatti da un tecnico qualificato che assevera le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta, sotto la propria responsabilità, la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

Art. 85.

Acquisizione materiale rotabile

1. Al fine di accelerare l'attuazione dei programmi di ammodernamento e potenziamento del materiale rotabile destinato al trasporto ferroviario regionale, incrementando gli standard qualitativi del servizio, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzato a subentrare, previa verifica della compatibilità tecnica ed economico - amministrativa e purché il fornitore sia stato scelto a seguito di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, nei contratti di fornitura stipulati da altro Ente aggiudicatore, mediante stipula di convenzioni che prevedano l'acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.

Art. 86.

Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 3/2016

1. L'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, si interpreta nel senso che a tutti gli organismi esclusi dall'applicazione

dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 87.

Regolarizzazione istanza di pensione personale regionale

1. I dipendenti dell'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che hanno presentato domanda di pensionamento entro i termini indicati dall'art. 52, comma 3 e 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificati dall'articolo 1, comma 8, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, non accolta per irregolarità, possono regolarizzarla entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 88.

Modifiche dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

1. Al comma 7 dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 dopo la parola "funzionario" vengono aggiunte le parole "ovvero istruttore direttivo in possesso almeno di laurea triennale in materie economiche, aziendali o giuridiche".

Art. 89.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 6 aprile 2017

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 1276 – *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale.”*.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell’Assessore per l’economia (Baccei) il 21 dicembre 2016.

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 22 dicembre 2016.

Esaminato dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nelle sedute n. 346 del 27 dicembre 2016, n. 347 del 25 gennaio 2017, n. 350 dell’8 febbraio 2017, n. 351 del 15 febbraio 2017, n. 352 del 16 febbraio 2017, n. 353 del 17 febbraio 2017, n. 355 del 18 febbraio 2017, n. 356 del 21 febbraio 2017, n. 357 del 22 febbraio 2017, n. 358 del 23 febbraio 2017, n. 364 del 28 febbraio 2017, n. 372 del 15 marzo 2017, n. 373 del 16 marzo 2017, n. 375 del 28 marzo 2017, n. 378 del 3 aprile 2017 n. 379 del 4 aprile 2017, n. 380 del 4 aprile 2017 e n. 381 del 5-6 aprile 2017.

Disposizioni stralciate nella seduta n. 381 del 5-6 aprile 2017 (ddl 1276-Stralcio I).

Esitato per l’Aula nella seduta n. 381 del 5-6 aprile 2017.

Relatore di maggioranza: on. Vincenzo Vinciullo

Relatore di minoranza: on. Giovanni Carlo Cancelleri

Discusso dall’Assemblea nella seduta n.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n.